

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2007

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 08/06/2007

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Sogliano al Rubicone riconosce nei giovani una delle risorse fondamentali della comunità locale ed intende perciò promuovere la loro crescita culturale e sociale nonché la loro partecipazione alla vita della comunità locale.

Articolo 2

Costituzione della Consulta

Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Sogliano al Rubicone istituisce e riconosce la Consulta Comunale dei Giovani quale organismo di rappresentanza sociale dei bisogni dei giovani, candidata a svolgere un ruolo propositivo e consultivo sulle problematiche giovanili, nonché ad essere centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà operanti nel territorio.

Articolo 3

Organi della Consulta - Composizione e struttura

Sono organi della Consulta dei Giovani:

- l'Assemblea
- il Presidente

Nella prima seduta la Consulta deve eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario da individuare fra i componenti dell'Assemblea.

Articolo 4

Condizioni di partecipazione

I membri dell'Assemblea devono soddisfare le seguenti condizioni:

- avere almeno 15 anni ed al massimo 30 anni;
- non ricoprire la carica di consigliere comunale ⁽¹⁾;
- essere residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone.

(1) Punto così modificato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 08/06/2007.

Articolo 5

Composizione dell'Assemblea

Ferme restando le condizioni di cui all'art.4, sono membri dell'assemblea:

- 1 rappresentante di ogni frazione, nominato dal proprio Consiglio di Frazione, fermo restando il numero minimo di un rappresentante per ogni Consiglio di Frazione.
- Tutti i giovani residenti che presentano domanda scritta di iscrizione all'elenco dei componenti la Consulta, entro il mese di gennaio di ciascun anno, previa pubblicazione di apposito avviso.

Articolo 6

Membri uditori

Il Presidente, in autonomia o su proposta dell'Assemblea, può sempre indicare membri uditori, senza diritto di voto.

Sono membri uditori:

- Coloro che vengono accolti in ragione di competenze personali;
- Un rappresentante di ogni istituzione che raggiunge con i propri servizi i bambini o i giovani.

Articolo 7

Termini del mandato

Il mandato dei membri si conclude:

- Per i componenti nominati dai Consigli di frazione con la nomina dei nuovi rappresentanti in seguito alle elezioni amministrative.
- Per assenza continuativa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
- Per dimissioni dell'interessato.
- Per trasferimento di residenza in altro Comune.
- Per superamento dei limiti di età.

Articolo 8

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.
3. L'avviso di convocazione della seduta, in forma scritta deve essere inoltrato, se fattibile via e-mail, ai componenti l'assemblea almeno cinque giorni prima e deve contenere la data e l'ora di convocazione e l'elenco degli argomenti oggetto di trattazione.
4. L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, nella bacheca comunale e sul sito web del Comune.
5. Sede delle riunioni è di norma la sala consiliare o altra sede messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, che verrà indicata nell'avviso di convocazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.
8. In sede di nomina del Vice Presidente nonché del Segretario in caso di parità di voto sarà eletto il membro più giovane di età.

9. Possono essere chiamati a partecipare all'Assemblea: il Sindaco, gli Amministratori Comunali, il personale dipendente o incaricato del Comune, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

10. Il Sindaco e gli amministratori comunali possono richiedere di partecipare all'Assemblea.

Articolo 9 Competenze dell'Assemblea

La Consulta Comunale dei Giovani si pone come organo di rappresentanza, luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Sogliano al Rubicone, che vogliono partecipare all'ideazione e realizzazione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani stessi, il tutto cooperando con l'amministrazione comunale.

Le principali finalità sono:

- a) promuovere la cultura della partecipazione, intesa come opportunità, attraverso l'espressione delle proprie opinioni e del proprio operare, di incidere sugli ambiti giovanili, mirando ad obiettivi socialmente sostenibili.
- b) Sviluppare iniziative per favorire l'incremento delle competenze di singoli e gruppi riguardo le capacità espressive - creative.
- c) Favorire il confronto di idee fra giovani di diversa età, provenienza territoriale, condizione scolastico - lavorativa, cultura, promuovendo quindi la creazione di spazi idonei.
- d) Esprimere pareri, su richiesta o di propria iniziativa, su situazioni riguardanti la politica giovanile nel territorio.
- e) Promuovere la discussione e la collaborazione con e tra i giovani, singoli o associati, gli organismi e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività riguardanti il mondo giovanile.
- f) Individuare fenomeni di emarginazione e disagio sociale, intervenendo su di essi anche attraverso la collaborazione con organismi pubblici e del privato sociale.
- g) Cercare di coinvolgere nell'attività della Consulta le associazioni locali ed altri organismi giovanili, nel rispetto delle specificità.

Articolo 10 Verbale degli incontri

Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, copia del quale sarà depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Articolo 11 Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

All'atto dell'insediamento provvede a nominare un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente.

- rappresenta la Consulta dei Giovani in ogni attività istituzionale ed extra - istituzionale.
- Convoca e presiede L'Assemblea
- Indica i membri uditori

Il mandato del Presidente dura cinque anni e si provvederà a nuova nomina contestualmente al rinnovo dei componenti designati dai Consigli di Frazione.

Alla scadenza dell'incarico il Presidente può essere rieletto.

Articolo 12

Compiti del Segretario

Il Segretario della Consulta Comunale dei Giovani provvede ad assistere il Presidente durante le sedute dell'Assemblea, provvede altresì alla stesura e raccolta dei verbali delle riunioni, che sottoscrive unitamente al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del segretario, provvede alla sua sostituzione il vicepresidente.

Articolo 13

Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta dei Giovani può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Articolo 14

Norme Transitorie

In sede di prima applicazione, ad avvenuta approvazione del presente regolamento, i Consigli di frazione dovranno designare i propri rappresentanti entro il 30 giugno. Nello stesso termine dovranno essere presentate le richieste dei giovani residenti che intendono far parte della Consulta.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare dello statuto comunale.